



COMMENTO

sulle singole disposizioni dell'accordo intercantionale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

Accordo intercantionale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) del 20 giugno 2012

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visto l'articolo 63a capoversi 3 e 4 della Costituzione federale (Cost.), decide:

Per autorizzare la conclusione di una convenzione sulla cooperazione con la Confederazione i Cantoni necessitano di una base legale sottoforma di concordato. Si tratta dell'accordo intercantionale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie), che è una convenzione intercantionale che fissa delle regole di diritto in base all'articolo 48 della Costituzione federale. Esso ha formalmente lo stesso statuto giuridico del concordato del 29 ottobre 1970 sulla coordinazione scolastica (concordato scolastico del 1970), del 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali o degli accordi di finanziamento delle scuole universitarie (AIU del 1997, ASUP del 2003).

Sebbene il concordato sulle scuole universitarie non sia una convenzione intercantionale di cooperazione con compensazione degli oneri, il testo prevede di regolamentare eventuali contenziosi applicando direttamente la convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantionale con compensazione degli oneri (CQI) (art. 48a cpv. 1 lett. c Cost. legato alla legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, LPFC). Il coinvolgimento dei parlamenti cantonali concordatari nei processi decisionali cantonali sottostà alla regolamentazione dei singoli Cantoni. Considerata la portata politica dell'attività della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, i Cantoni concordatari sono tenuti a informare con tempestività i propri parlamenti dei principali sviluppi nel settore delle scuole universitarie, conformemente all'obbligo di informare previsto nel CQI del 24 giugno 2005.

Qualora alcuni Cantoni non aderiscano al concordato, la Confederazione ha la possibilità, su richiesta presentata da almeno 18 Cantoni, di imporre l'adesione al concordato sulle scuole universitarie, conformemente all'articolo 14 LPFC (art. 48a Cost., art. 68 LPSU).

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

L'accordo regola la collaborazione dei Cantoni concordatari tra di loro e con la Confederazione per il coordinamento esercitato nel settore universitario svizzero. In particolare esso crea le basi necessarie per realizzare assieme alla Confederazione i compiti comuni definiti dalla legge federale sulla promozione e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LPSU)¹, per:

- a. assicurare il coordinamento, la qualità e la competitività del settore universitario svizzero, segnatamente creando degli organi comuni;

¹ Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario (LPSU)

- b. regolamentare la garanzia della qualità e l'accreditamento;
- c. garantire la ripartizione dei compiti in settori con costi particolarmente onerosi;
- d. attuare gli obiettivi definiti all'articolo 3 LPSU

L'accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) dà ai Cantoni le basi legali per delegare, nell'ambito della convenzione sulla cooperazione, alcuni compiti di coordinamento e di garanzia della qualità nell'ambito delle scuole universitarie a degli organi comuni, in particolare alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Conformemente all'articolo 63a Cost. la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) definisce le modalità di coordinamento e di garanzia della qualità. La LPSU costituisce dunque non solo il contesto nel quale questo compito si realizza, ma definisce i contenuti della regolamentazione del concordato sulle scuole universitarie. L'accordo dei Cantoni sottoscritto tramite il concordato è necessario alla concretizzazione e al funzionamento degli organi comuni.

L'articolo iniziale che descrive lo scopo riflette l'articolo 1 LPSU. L'articolo 1 del concordato sulle scuole universitarie riprende così l'obiettivo principale della LPSU, vale a dire la creazione di uno spazio svizzero delle scuole universitarie coordinato, competitivo e di un alto livello qualitativo. Come la legge federale, il concordato dichiara esplicitamente di avere per oggetto il settore delle scuole universitarie a livello svizzero e non la loro regolamentazione, che resta una competenza degli enti che ne sono responsabili. Da questa definizione di scopo, che si rapporta all'intero sistema delle scuole universitarie, derivano al tempo stesso i principali obiettivi dell'azione comune tra Confederazione e Cantoni: i Cantoni tramite questo articolo si dichiarano pronti ad assicurare assieme alla Confederazione il coordinamento, la qualità e la competitività nell'ambito svizzero delle scuole universitarie, a garantire detta qualità tramite l'accreditamento istituzionale delle scuole universitarie ed a garantire la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente onerosi.

Facendo riferimento all'articolo 3 della legge federale, il concordato riprende la seguente lista degli obiettivi:

- creare condizioni quadro favorevoli ad un insegnamento e ad una ricerca di elevata qualità;
- creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso;
- promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza, in particolare nel campo della ricerca;
- elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione;
- garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie;
- unificare le strutture di studio, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi;
- finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari orientati alle prestazioni;
- provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori particolarmente onerosi;
- prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.

La lista degli obiettivi definiti nella legge federale dà corpo alle finalità generali. Si tratta degli obiettivi che la Confederazione e i Cantoni considerano maggiormente importanti per lo spazio universitario svizzero e che perseguiranno insieme nell'ambito della loro collaborazione, attraverso le competenze di coordinamento che assumeranno nei loro organi comuni, in particolare con la Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Gli obiettivi sono perciò in relazione con le competenze assegnate agli organi comuni. Il

grado di realizzazione di questi obiettivi politici permetterà di misurare la riuscita dello spazio universitario svizzero. La Costituzione federale accorda alla Confederazione una competenza sussidiaria per i casi in cui gli obiettivi non saranno raggiunti. Se il coordinamento dello spazio formativo svizzero preconizzato dalla Costituzione non avesse buon esito, allora la Confederazione, e questa è un'innovazione fondamentale, si vedrà assegnare competenze sussidiarie pur se limitate e diversificate tra un livello di formazione e l'altro. L'articolo 63a capoverso 5 Cost. riapplica al settore delle scuole universitarie il sistema delle competenze federali sussidiarie limitate previste dall'articolo 62 capoverso 4 (Scuola).

L'interpretazione più precisa degli obiettivi comuni è di responsabilità degli organi comuni, in particolare della Conferenza svizzera delle scuole universitarie. La loro formulazione non permette ancora di dedurre né una competenza decisionale diretta degli organi comuni, né un diritto rivendicabile dalle scuole universitarie. Essa fornisce però importanti linee direttive per le modalità d'azione comune della Confederazione e dei Cantoni, per esempio limitandole alla creazione di un ambiente favorevole all'insegnamento e alla ricerca di qualità o focalizzandole sulla promozione dei profili delle scuole universitarie e della concorrenza fra loro, puntando sulla creazione di poli e la concentrazione delle offerte o infine esigendo la maggior coerenza possibile nella politica delle scuole universitarie, nella ricerca e nell'innovazione. Questi obiettivi hanno un rapporto diretto con l'orientamento della pianificazione della politica universitaria a livello nazionale, così come definito all'articolo 36 LPSU. L'importanza della permeabilità e della mobilità nelle - e tra le scuole universitarie è l'espressione dell'obbligo costituzionale di rendere permeabile l'insieme dello spazio formativo svizzero (art. 61a Cost.). Rimane ugualmente importante evitare nel contempo le distorsioni della concorrenza tra il terziario A e il terziario B.

Art. 2 Cantoni concordatari

¹I Cantoni concordatari sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e partecipano, insieme alla Confederazione, al coordinamento del settore universitario.

²È considerato Cantone universitario un Cantone che è responsabile di una scuola universitaria riconosciuta o di un istituto definito dall'articolo 3 lettera d.

Il concordato sulle scuole universitarie definisce i Cantoni concordatari secondo le loro differenti funzioni:

- tutti i Cantoni che hanno aderito all'accordo sono nella loro funzione Cantoni concordatari membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie;
- i Cantoni che sono enti responsabili (unici o in condivisione) di una scuola universitaria riconosciuta o di un istituto che dispensa un insegnamento di livello universitario, attivo nell'ambito della formazione di base e riconosciuto dalla Confederazione come avente diritto ai contributi, sono inoltre definiti come Cantoni aventi una scuola universitaria.

L'articolo 2 capoverso 1 del concordato descrive il ruolo che la Costituzione e la LPSU attribuiscono ai Cantoni a livello nazionale, vale a dire il coordinamento congiunto e la garanzia della qualità nell'ambito delle scuole universitarie. Tutti i Cantoni, che abbiano o no la responsabilità di una scuola universitaria, possono aderire al concordato. Non era il caso per il vigente concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla coordinazione universitaria, al quale solo i Cantoni universitari hanno potuto aderire.

Il capoverso 2 presenta la seconda funzione dei Cantoni: la responsabilità per le loro scuole universitarie. Oggi tutti i Cantoni, in una maniera o nell'altra, sono enti responsabili di una scuola universitaria, sia da soli sia in condivisione con altri Cantoni. Per rappresentare gli enti responsabili delle scuole universitarie, 14 Cantoni siederanno nel Consiglio delle scuole universitarie (art. 12 LPSU). I criteri per l'ammissione in questo gremio sono definiti nel concordato all'articolo 6 capoverso 3.

Informazione dei parlamenti cantionali: a completamento del diritto generale all'informazione delle commissioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio degli Stati competenti in materia nei confronti del Consi-

glio federale, l'articolo 18 LPSU prevede per quest'ultimo un obbligo generale d'informare sugli «sviluppi importanti in atto nella politica universitaria svizzera». La posizione dei parlamenti cantonali in materia di collaborazione intercantonale nell'ambito delle scuole universitarie corrisponde in sostanza a quella definita dall'articolo 4 della convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI). Viste l'importanza delle questioni trattate e le competenze della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, è importante politicamente che i parlamenti cantonali – allo stesso titolo dell'Assemblea federale – siano informati tempestivamente sugli sviluppi importanti in atto nella politica universitaria svizzera e possano discuterne. Il coinvolgimento dei parlamenti nei processi deriva dalla necessità di una maggiore legittimazione democratica da parte della politica universitaria svizzera.

Art. 3 Campo di applicazione

L'accordo si applica a

- a. università cantonali e intercantionali,
- b. scuole universitarie professionali (SUP) cantonali e intercantionali,
- c. alte scuole pedagogiche (ASP) cantonali e intercantionali, e
- d. istituti cantonali con un insegnamento di livello universitario, attivi nell'ambito della formazione di base e riconosciuti dalla Confederazione come aventi diritto ai contributi.

I Cantoni devono garantire assieme alla Confederazione, mediante la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, il coordinamento e la garanzia della qualità delle scuole universitarie, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche cantonali e intercantionali, così come degli istituti sotto la responsabilità di enti cantonali o intercantionali che dispensano un insegnamento di livello universitario, attivi nell'ambito della formazione di base e riconosciuti dalla Confederazione come aventi diritto ai contributi.

Art. 4 Collaborazione con la Confederazione

¹Per adempiere ai loro compiti, i Cantoni concordatari concludono con la Confederazione una convenzione sulla cooperazione, conformemente all'articolo 6 LPSU.

²La Conferenza dei Cantoni concordatari può stipulare con la Confederazione altre convenzioni per raggiungere gli obiettivi descritti all'articolo 1.

³Nel caso di mancata conclusione o di abrogazione della convenzione sulla cooperazione, i Cantoni concordatari attuano le misure necessarie per coordinare la loro politica universitaria.

La Confederazione (sulla base della LPSU) e i Cantoni (sulla base del concordato) concluderanno una convenzione sulla cooperazione che permetterà loro di creare degli organi comuni.

L'articolo 4 capoverso 1 del concordato rinvia per questo tema all'articolo 6 LPSU, che regola la convenzione (funzione, contenuto, statuto, firmatari). La convenzione sulla cooperazione verrà stipulata dalla Conferenza dei Cantoni concordatari seguendo i principi espressi all'articolo 10 del presente concordato. La Conferenza dei Cantoni concordatari approva inoltre le modifiche della convenzione sulla cooperazione. È possibile che altre convenzioni siano necessarie per espletare ulteriori compiti a livello esecutivo, la Conferenza dei Cantoni concordatari dispone perciò secondo *l'articolo 4 capoverso 2* della competenza di concludere nuove convenzioni di tipo esecutivo, qualora siano necessarie per realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 1.

Se la convenzione sulla cooperazione non potesse realizzarsi, sia perché non firmata dalla Confederazione e dalla Conferenza dei Cantoni concordatari, o sia perché abrogata, la via del coordinamento congiunto sarebbe quindi fallita. Per principio questo sarebbe un caso che richiederebbe l'applicazione della competenza federale sussidiaria prevista all'articolo 63a capoverso 5 Cost. In questa eventualità, *l'articolo 4 capoverso 3 del concordato* offre ai Cantoni concordatari una base legale che li autorizza a intraprendere delle misure per coordinare la loro politica universitaria. Il coordinamento nel settore uni-

versitario, nella misura in cui rientri nelle competenze dei Cantoni, è quindi garantito fino a quando la regolamentazione federale entrerà in vigore.

II. Organi comuni

Art. 5 Principio

¹Per il tramite della convenzione sulla cooperazione, i Cantoni concordatari e la Confederazione creano gli organi previsti dalla LPSU per il coordinamento congiunto nel settore delle scuole universitarie.

²La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo comune tra la Confederazione e i Cantoni.

³Gli altri organi comuni sono i seguenti:

- a. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- b. il Consiglio svizzero di accreditamento e l'Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità.

⁴Le competenze, l'organizzazione e le procedure decisionali degli organi comuni sono disciplinate dalla LPSU e dalla convenzione sulla cooperazione.

L'articolo 5 del concordato definisce, per i Cantoni, la base legale che li autorizza a creare con la Confederazione gli organi comuni il cui elenco esaustivo figura nella LPSU. Il concordato sulle scuole universitarie definisce gli organi comuni, ma rinvia alla LPSU e alla convenzione sulla cooperazione per ciò che concerne le loro competenze, l'organizzazione e le procedure decisionali. Conformemente all'articolo 63a capoverso 4 Cost. la LPSU definisce le competenze che possono essere delegate agli organi comuni e fissa i principi applicabili all'organizzazione e alla procedura in materia di coordinamento. La convenzione sulla cooperazione non può servire a creare delle nuove competenze e può pronunciarsi solo su questioni secondarie di organizzazione o di procedura.

Art. 6 Conferenza svizzera delle scuole universitarie

¹La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo superiore in materia di politica universitaria. Sia come Assemblea plenaria sia come Consiglio delle scuole universitarie vigila al coordinamento delle attività della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario nei limiti delle competenze e delle procedure definite dalla LPSU.

²Le direttrici e i direttori della pubblica educazione dei Cantoni concordatari sono membri dell'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

³Le direttrici e i direttori cantonali della pubblica educazione dei dieci Cantoni universitari che hanno aderito al concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla coordinazione universitaria siedono nel Consiglio delle scuole universitarie. La Conferenza dei Cantoni concordatari designa ogni quattro anni le direttrici e i direttori della pubblica educazione di quattro Cantoni responsabili di una scuola universitaria che entrano a fare parte del Consiglio delle scuole universitarie. Le scuole universitarie rappresentate per il tramite dei membri del Consiglio ed i punti per la ponderazione dei voti sono specificati nell'allegato.

⁴Le direttrici e i direttori della pubblica educazione esercitano personalmente il loro mandato. Nell'impossibilità di partecipare essi possono farsi sostituire, in casi motivati, da una persona con diritto di voto.

L'articolo 6 del concordato riprende la definizione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie data agli articoli 10 e seguenti della LPSU e rinvia direttamente alla LPSU per quanto concerne le competenze e procedure (modalità di riunione, composizione, competenze e procedure decisionali rispettivamente dell'Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie).

L'articolo 6 capoverso 2 del concordato definisce la rappresentanza di Cantoni in seno all'Assemblea plenaria allo stesso modo che all'articolo 11 capoverso 1 lettera b LPSU, secondo il quale la persona delegata per ciascun Cantone deve essere un membro del Governo. Il concordato sulle scuole universitarie precisa che le direttrici e i direttori della pubblica educazione dei Cantoni concordatari sono membri dell'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b LPSU l'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta da un membro del governo di tutti i Cantoni, mentre nell'articolo 6 capoverso 2 del concordato si afferma che i membri sono le direttrici e i direttori dei Cantoni concordatari. In tal senso l'espressione «tutti i Cantoni» presente nella legge deve venire intesa come «tutti i Cantoni concordatari».

Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera b LPSU, 14 membri dei Governi dei Cantoni responsabili di un'università, di una scuola universitaria professionale o di un'alta scuola pedagogica rappresentano i Cantoni nel Consiglio delle scuole universitarie. *L'articolo 6 capoverso 3 del concordato* precisa la delegazione dei Cantoni nel Consiglio.

Siedono nel Consiglio innanzitutto le dieci direttrici o direttori della pubblica educazione dei Cantoni universitari che hanno aderito al concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla coordinazione universitaria. Il testo rinvia al concordato universitario poiché il nuovo concordato sulle scuole universitarie lo sostituirà. Di conseguenza la nuova struttura basata sulla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario riproduce la composizione che ha attualmente la Conferenza universitaria svizzera. Per le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche, per contro, non ci sono né simili basi legali né organi da sostituire direttamente. È in seguito alla loro adesione al concordato universitario che i Cantoni di Zurigo, Berna, Vaud, Ginevra, Friburgo, San Gallo, Basilea-Città, Lucerna, Ticino e Neuchâtel hanno un membro nel Consiglio. Essi siedono come enti responsabili degli istituti seguenti:

- la loro università,
- la loro scuola universitaria professionale, se ne hanno una,
- la loro alta scuola pedagogica, se ne hanno una,
- e ugualmente, in caso di partecipazione a delle scuole universitarie intercantionali, gli istituti membri situati sul territorio del loro Cantone.

La ripartizione delle scuole universitarie intercantionali su più Cantoni permette ai Cantoni di poter rappresentare gli studenti che sono sul loro territorio nell'ambito del calcolo dei punti che servono alla ponderazione dei voti (cfr. art. 7).

La rappresentanza della Scuola universitaria di pedagogia speciale di Zurigo (HfH) che si basa su un concordato firmato da 13 Cantoni (AG, AI, AR, GL, GR, SG, OW, SH, SZ, SO, TG, ZH, ZG) e dal Principato del Liechtenstein è assicurata dal Cantone di Zurigo, che è il Cantone di residenza.

Accanto ai dieci posti riservati ai Cantoni universitari, rimangono da occupare quattro ulteriori posti nel Consiglio svizzero delle scuole universitarie. I delegati per tali posti vengono designati a cadenza quadriennale dalla Conferenza dei Cantoni concordatari.

La modalità secondo la quale le scuole universitarie sono rappresentate tramite i membri del Consiglio delle scuole universitarie è specificata nell'allegato del concordato.

Art. 7 Ponderazione dei voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie

Nell'intento di ponderare i voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all'articolo 17 LPSU, a ogni membro cantonale del Consiglio delle scuole universitarie è attribuito un numero di punti proporzionale al numero di studenti immatricolati che seguono gli studi sul territorio del Cantone in scuole universitarie cantonali, in scuole universitarie intercantionali o in un loro istituto membro. I membri del Consiglio ottengono come minimo un punto. L'attribuzione dei punti è precisata nell'allegato.

L'articolo 7 del concordato regola la ponderazione dei voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie.

La procedura decisionale del Consiglio delle scuole universitarie è più dettagliata di quella dell'Assemblea plenaria. Secondo l'articolo 17 LPSU, la maggior parte delle decisioni devono ottenere non solo la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei membri presenti e il voto della Confederazione, ma anche la maggioranza semplice dei punti attribuiti dal concordato ai rappresentanti dei Cantoni in funzione del

numero dei loro studenti. Questa regolamentazione permette di preservare, da una parte, la capacità d'azione del Consiglio delle scuole universitarie e dall'altra la portata generale e la larga rappresentatività delle sue decisioni. Il numero di punti attribuiti è proporzionale al numero di studenti delle scuole universitarie che il Cantone rappresenta e, se del caso, degli istituti membri delle scuole universitarie intercantionali situati sul suo territorio.

Il numero di punti sarà ridefinito ogni due anni sulla base degli effettivi più recenti e suddiviso tra i Cantoni che hanno aderito al concordato (competenza della Conferenza dei Cantoni concordatari, art. 10). La ripartizione è indicata nell'allegato del concordato. Il calcolo dei punti è stato fatto sulla base dei dati del numero di studenti fornito dall'Ufficio federale di statistica (UFS), più precisamente quelli dell'anno 2010/2011 e 2011/2012, senza considerare la formazione continua e i corsi postuniversitari. La formazione continua non è stata considerata perché non è finanziata dalla mano pubblica (i costi sono di principio interamente coperti dai partecipanti dei corsi).

I punti sono ripartiti proporzionalmente al numero di studenti che ogni Cantone rappresenta. Il principio è il seguente: gli enti responsabili ricevono un punto ogni mille studenti (valori ≤ 499 arrotondato al migliaio inferiore ≥ 500 al migliaio superiore). Sulla base delle ripartizioni effettuate, il Cantone che rappresenta l'effettivo più numeroso si vede attribuire 42 punti, mentre il Cantone che rappresenta l'effettivo minore riceve, almeno 1 punto (il numero di studenti complessivo delle alte scuole pedagogiche di Svitto e Zugo è attualmente inferiore a 500). Il numero totale di punti attribuiti attualmente è di 170, il numero dovrà essere corretto verso l'alto o verso il basso in funzione dello sviluppo del numero degli studenti.

I punti sono calcolati ogni due anni sulla base delle medie degli anni precedenti. La Conferenza dei Cantoni concordatari pubblica il risultato di questo calcolo aggiornando l'allegato dell'accordo. I punti che figurano nella tabella seguente sono basati sulla media degli effettivi degli studenti nel 2010/2011 e 2011/2012 (fonte: Ufficio federale di statistica) e sulle indicazioni fornite dai Cantoni (studenti delle scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche intercantionali sul territorio del Cantone).

Art. 8 Finanziamento degli organi comuni

¹I Cantoni concordatari partecipano al massimo al 50% dei costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LPSU.

²La partecipazione prevista al capoverso 1 è finanziata dai Cantoni concordatari secondo la seguente ripartizione:

- a. una metà in proporzione alla loro popolazione;
- b. l'altra metà dagli enti responsabili di una scuola universitaria, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano.

³Gli enti responsabili di una scuola universitaria partecipano al massimo al 50%, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano,

- a. ai costi della Conferenza dei rettori che derivano dall'assunzione dei compiti previsti dalla LPSU
- b. e ai costi del Consiglio svizzero di accreditamento e dell'Agenzia d'accREDITAMENTO, solo se i costi non sono coperti dagli emolumenti previsti dall'articolo 35 capoverso 1 LPSU.

⁴Enti responsabili con diversi Cantoni regolano liberamente come ripartire questi costi tra i Cantoni interessati.

⁵I principi in base ai quali la Conferenza svizzera delle scuole universitarie regola l'assunzione dei costi della Conferenza dei rettori, sono indicati nella convenzione sulla cooperazione.

L'articolo 8 capoverso 1 del concordato definisce la partecipazione dei Cantoni concordatari ai costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Secondo l'articolo 9 LPSU la Confederazione assume i costi della gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie perché ciò le compete. Si tratta delle spese generali e del personale destinati alla preparazione e in seguito alle decisioni della Conferenza svizzera delle scuole universitarie che sono imputabili al dipartimento federale incaricato del dossier. Può comprendere per esempio il calcolo dei fabbisogni finanziari, i lavori preparatori necessari alla definizione dei costi di riferimento, la redazione di disposizioni concernenti i cicli di studio e la regolamentazione del passaggio da uno all'altro o

ancora la preparazione delle decisioni di assegnazione di contributi legati a dei progetti. L'assunzione da parte della Confederazione dei costi legati a questi ambiti di attività è oggettivamente giustificata da una parte per il ruolo direttivo assunto dalla Confederazione in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie e dall'altra per il fatto che una parte importante dei lavori amministrativi ricorrenti sono di competenza della Confederazione (compresa la ripartizione dei sussidi di base o la prevista evoluzione dei contributi vincolati a progetti). Le risorse attuali dell'Unità di coordinamento delle Scuole universitarie saranno sufficienti a finanziare la collaborazione tra il Segretariato generale della CDPE e la Confederazione nell'ambito della gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Per i costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie che non dipendono in senso stretto dall'amministrazione, la LPSU prevede un'altra attribuzione. Questi costi sono assunti per metà dalla Confederazione e per l'altra metà dai Cantoni. Si tratta per esempio dei costi legati a dei mandati (valutazioni, rapporti, ecc.), dei costi strutturali delle commissioni della Conferenza svizzera delle scuole universitarie o dei costi delle riunioni della Conferenza (affitto della sala, pernottamento, ecc.). L'articolo 8 capoverso 1 riprende i contenuti dell'articolo 9 capoverso 2 LPSU per ribadire che i Cantoni partecipino al massimo al 50% a queste spese.

L'articolo 8 capoverso 2 del concordato tratta un oggetto specifico ai Cantoni: la ripartizione dei costi assunti congiuntamente con la Confederazione. Considerando sia le due modalità di riunione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (nella forma plenaria e nella forma Consiglio delle scuole universitarie), sia le loro competenze e visto che l'attività degli organi comuni ha come scopo la promozione e il coordinamento delle scuole universitarie, la disposizione prevede una ripartizione a due livelli.

Visto che tutti i Cantoni concordatari traggono beneficio dal coordinamento e dalla promozione delle scuole universitarie e che tutti hanno diritto a partecipare alle decisioni dell'Assemblea plenaria e ne condividono la responsabilità nell'ambito del settore universitario, la lettera a precisa che la metà dei costi attribuiti sono a carico dei Cantoni concordatari in rapporto alla loro popolazione.

Visto che il coordinamento e la promozione delle scuole universitarie porta benefici alle stesse scuole universitarie, è corretto che una parte della ripartizione dei costi sia definita dalla dimensione di questi istituti, misurata in base al numero degli studenti; dato che i voti al Consiglio delle scuole universitarie sono ponderati in modo diverso, la lettera b precisa che l'altra metà dei costi a carico dei Cantoni sono ripartiti tra i Cantoni responsabili di una scuola universitaria proporzionalmente al peso del loro voto (cioè in base al numero dei loro studenti). Gli enti intercantonali definiscono tra loro, per la propria scuola universitaria, la ripartizione dei costi che spettano loro in base alla rappresentanza nel Consiglio.

L'articolo 8 capoverso 3 del concordato fissa la partecipazione massima (50%) dei Cantoni nell'assunzione dei costi della Conferenza dei rettori, del Consiglio svizzero di accreditamento e della sua Agenzia. Spetta ai Cantoni responsabili delle scuole universitarie, considerata la loro competenza nell'ambito del Consiglio delle scuole universitarie e del peso dei loro voti, assumere tali costi proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano. La convenzione sulla cooperazione prevede all'articolo 7 capoversi 1 e 2 che la Confederazione e i Cantoni firmatari del concordato sulle scuole universitarie partecipino per metà a questi costi definiti. Lo stesso articolo 7 della convenzione sulla cooperazione precisa che la Confederazione e i Cantoni si assumono insieme i costi della Conferenza dei rettori purché generati dallo svolgimento dei compiti stabiliti nella LPSU e quelli del Consiglio svizzero di accreditamento e della sua Agenzia purché generati dallo svolgimento dei compiti stabiliti nella LPSU e non coperti da emolumenti di cui all'articolo 35 capoverso 1 LPSU.

La LPSU prevede in effetti che i costi di gestione e del personale del Consiglio svizzero di accreditamento e della sua Agenzia sono, se possibile, coperti dagli emolumenti prelevati durante la procedura di accre-

ditamento. Questi emolumenti, raccolti dalle scuole universitarie per eseguire gli accreditamenti chiesti e attuare le rispettive decisioni, sono quindi già a carico dei bilanci delle scuole universitarie. L'assunzione dei costi da parte della Confederazione e dei Cantoni si riferisce al saldo che potrebbe risultare dopo la deduzione degli emolumenti prelevati per le spese generali destinate ad assicurare il funzionamento e per le uscite occasionali per compiti permanenti di sviluppo.

L'assunzione dei costi degli «altri organi comuni» deve, secondo l'articolo 9 capoverso 3 LPSU essere regolata dall'Assemblea plenaria basandosi sulla convenzione sulla cooperazione. L'articolo 8 capoverso 3 del concordato riprende questa disposizione per quanto riguarda il finanziamento della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie e quello del Consiglio svizzero di accreditamento e della sua Agenzia. Quest'ultima si organizza da sé: essa sarà probabilmente finanziata in gran parte, come oggi, dai contributi dei suoi membri, quindi a carico delle scuole universitarie. Per i compiti permanenti che saranno attribuiti alla Conferenza dei rettori con la convenzione sulla cooperazione, così come per i mandati che le attribuirà la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Conferenza dei rettori sarà probabilmente indennizzata da un contributo della Confederazione e dei Cantoni. Pertanto bisogna prevedere una parte di finanziamento posta a carico dei Cantoni, suddivisa tra loro secondo il sistema previsto all'articolo 8 capoverso 2 del concordato. Ricordiamo infine che l'organizzazione concreta dell'assunzione dei costi della Conferenza dei rettori sarà decisa dall'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, che si basa a sua volta sulla convenzione sulla cooperazione.

Secondo i lavori preparatori di un gruppo di lavoro della Confederazione e dei Cantoni (SER, UFFT, SG CUS, SG CDPE), i costi indotti dalla LPSU e da finanziare in comune per la Conferenza delle scuole universitarie, la Conferenza dei rettori, il Consiglio svizzero di accreditamento e la sua Agenzia, dovrebbero essere compresi tra 5 e 6 milioni di franchi all'anno. Se i costi sono finanziati in parti uguali tra Confederazione e Cantoni, allora ci saranno dai 2.5 ai 3 milioni di franchi da suddividere ogni anno tra i Cantoni. La base legale, i compiti e le risorse di finanziamento sono troppo diversi affinché si possano comparare direttamente i costi degli organi attuali con quelli futuri. Si può tuttavia prevedere che il contributo finanziario globale dei Cantoni per il coordinamento delle scuole universitarie sarà meno elevato di oggi; in ogni caso la ripartizione tra i Cantoni non sarà più la stessa.

III. Conferenza dei Cantoni concordatari

Art. 9 Composizione e organizzazione

¹La Conferenza dei Cantoni concordatari è composta dai direttori e dalle direttrici della pubblica educazione dei Cantoni che hanno aderito all'accordo. Essa si costituisce in modo autonomo.

²Essa prende le decisioni di sua competenza con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

La Conferenza dei Cantoni concordatari si compone dei direttori della pubblica educazione dei Cantoni che hanno aderito al concordato sulle scuole universitarie. Sebbene l'articolo 63a Cost., con la conduzione comune nell'ambito delle scuole universitarie tra Confederazione e Cantoni, parta implicitamente dal principio che tutti i Cantoni partecipano al coordinamento e alla garanzia della qualità nel settore delle scuole universitarie, i Cantoni restano liberi di aderire o meno al concordato.

Art. 10 Compiti e competenze

¹La Conferenza dei Cantoni concordatari è responsabile dell'esecuzione dell'accordo. Essa ha, in particolare, la competenza di concludere delle convenzioni in base all'articolo 4 capoversi 1 e 2, di decidere sulle misure in base all'articolo 4 capoverso 3 e di fissare ogni due anni i punti di ponderazione dei voti in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all'articolo 7.

²Per l'elezione alla vicepresidenza essa propone all'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie due direttori o direttrici della pubblica educazione.

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 del concordato sulle scuole universitarie, la Conferenza dei Cantoni concordatari ha competenze generali per l'esecuzione dell'accordo. Come Conferenza ha competenza di concludere le convenzioni evocate all'articolo 4 del concordato e, di conseguenza, la convenzione sulla cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni. Inoltre essa stabilisce ogni due anni, in base ai calcoli svolti, i punti che permettono di ponderare i voti nel Consiglio delle scuole universitarie e li pubblica nell'allegato dell'accordo.

Secondo l'articolo 10 capoverso 2 del concordato, la Conferenza dei Cantoni concordatari ha pure la competenza di proporre all'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie due direttori o direttrici della pubblica educazione scelti tra i suoi membri per l'elezione alla vicepresidenza.

IV. Finanziamento intercantonale delle scuole universitarie

Art. 11 Contributi intercantonali alle scuole universitarie

I contributi intercantonali alle scuole universitarie sono versati sulla base dell'accordo intercantonale del 20 febbraio 1997 sulle università (AIU)² e dell'accordo intercantonale del 12 giugno 2003 sulle scuole universitarie professionali (ASUP)³.

Secondo l'articolo 11 del concordato sulle scuole universitarie, i contributi intercantonali alle scuole universitarie saranno versati sulla base dei due accordi esistenti di finanziamento e di libera circolazione, l'accordo intercantonale del 20 febbraio 1997 sulle università (AIU) e l'accordo intercantonale del 12 giugno 2003 sulle scuole universitarie professionali (ASUP).

Il finanziamento delle alte scuole pedagogiche si inserisce nel contesto di applicazione dell' ASUP.

V. Protezione dei titoli

Art. 12 Protezione delle denominazioni e dei titoli

¹La protezione della denominazione di scuola universitaria è assicurata conformemente all'articolo 62 LPSU.

²Chiunque porti un titolo protetto dal diritto cantonale o intercantonale senza possedere i diplomi riconosciuti che conferiscono tale titolo o chiunque si serva di un titolo, lasciando supporre di aver ottenuto un diploma riconosciuto, è punito con una multa. La negligenza è punibile. Il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni.

L'articolo 12 del concordato definisce a livello intercantonale la protezione della denominazione degli istituti di tipo universitario: gli istituti che non beneficiano di un accreditamento istituzionale non hanno il diritto di portare il nome di università, scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica, né alcun nome proveniente da queste denominazioni o loro equivalenti inglesi: University, University of Applied Sciences o University of Teacher Education. La formulazione della protezione delle denominazioni si riferisce alle disposizioni della LPSU (art. 62).

L'articolo 62 capoverso 2 LPSU prevede che la protezione dei titoli conferiti ai diplomati delle scuole universitarie è assicurata dalle basi legali degli istituti. Per evitare delle differenze nei regolamenti cantonali l'articolo 12 capoverso 2 definisce la protezione dei titoli a livello intercantonale. Il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni.

² Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.1

³ Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.3

VI. Disposizioni finali**Art. 13 Esecuzione**

¹La gestione degli affari relativi all'esecuzione dell'accordo è di competenza del Segretariato generale della CDPE. Esso cura, in collaborazione con i responsabili dei servizi cantonali coinvolti, gli affari correnti della Conferenza dei Cantoni concordatari, come pure gli altri oggetti della politica universitaria della CDPE, fintanto la competenza non spetti ad altri, e collabora con l'ufficio federale competente.

²La collaborazione con il citato ufficio federale per la gestione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie è assicurata dai responsabili dei servizi cantonali rappresentati nel Consiglio e da una persona del Segretariato generale della CDPE.

³I costi generati dall'attuazione dell'accordo sono ripartiti tra i Cantoni concordatari in funzione della loro popolazione con riserva dell'articolo 8.

Ai sensi dell'*articolo 13 capoverso 1 del concordato* nell'ambito dell'esecuzione del concordato sulle scuole universitarie, il Segretariato generale della CDPE esegue, in collaborazione con le persone responsabili dei servizi cantonali interessati, i lavori correnti della Conferenza dei Cantoni concordatari, compreso il lavoro di preparazione degli affari della stessa Conferenza. Inoltre il Segretariato generale della CDPE tratta gli altri dossier politici della CDPE in materia di scuole universitarie e collabora con l'ufficio federale incaricato della gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (art. 14 LPSU). Una collaborazione continua a livello amministrativo è necessaria nell'intento di integrare già al momento dei lavori preparatori il punto di vista e gli strumenti dei Cantoni. Ciò riguarda ad esempio i lavori che già assicura il Segretariato generale della CDPE (in applicazione del diritto attuale in seno al Consiglio svizzero delle SUP e nel contesto della collaborazione con la Conferenza universitaria svizzera, con il DEFR).

L'*articolo 13 capoverso 2* regola la collaborazione con l'ufficio federale competente per quanto concerne la gestione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie. Per i Cantoni vengono coinvolte in questa collaborazione le persone responsabili dei servizi cantonali interessati nel Consiglio delle scuole universitarie e una persona del Segretariato generale della CDPE.

L'*articolo 13 capoverso 3 del concordato* prevede una ripartizione tra i Cantoni concordatari, in funzione della loro popolazione, dei costi generali per l'esecuzione dell'accordo che non sono coperti in base dell'articolo 8 del concordato. Si tratta di costi già esistenti e imputati al concordato scolastico del 1970, per le attività nell'ambito della collaborazione intercantonale nel settore delle scuole universitarie, se non già coperte dall'AIU e dall'ASUP.

Art. 14 Risoluzione delle controversie

¹Le controversie generate dal presente accordo vengono affrontate seguendo la procedura prevista dalla convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI).

²Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide in applicazione dell'articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale⁴.

Per quanto riguarda le disposizioni del concordato relative alla composizione del Consiglio delle scuole universitarie e la ponderazione dei voti, appare ragionevole e legittimo applicare le procedure definite dal CQI nel contenzioso derivante dal concordato: per questa ragione il concordato rinvia a tale procedura. Se la controversia non può essere risolta, è data possibilità di fare ricorso al Tribunale federale in virtù dell'articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF).

⁴ Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110

Art. 15 Adesione

L'adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

La procedura di ratifica condotta in ogni Cantone si svolge in conformità al diritto cantonale. Il Governo cantonale comunica l'adesione al Comitato della CDPE.

Art. 16 Revoca

¹La revoca dell'adesione all'accordo deve essere dichiarata al Comitato della CDPE. Essa entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione ufficiale.

²In concomitanza con l'entrata in vigore della revoca, anche tutte le convenzioni in base all'articolo 4 sono revocate.

Secondo l'articolo 16 capoverso 1 del concordato, un Cantone che ha aderito al concordato ha pure il diritto di revocare l'adesione comunicando la propria decisione al Comitato della CDPE. Il termine di revoca è di tre anni civili. Per gli altri Cantoni concordatari l'accordo resta integralmente in vigore.

L'articolo 16 capoverso 2 del concordato stabilisce che con l'uscita di un Cantone dal concordato anche tutte le convenzioni secondo l'articolo 4 vengano a cadere.

Art. 17 Entrata in vigore

¹Il Comitato della CDPE decide sull'entrata in vigore del presente accordo quando almeno 14 Cantoni vi avranno aderito, fra cui almeno 8 Cantoni firmatari del concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla collaborazione universitaria. La messa in vigore può comunque subentrare al più presto al momento dell'entrata in vigore della LPSU.

²L'entrata in vigore viene comunicata alla Confederazione.

L'articolo 17 del concordato relativo all'entrata in vigore del concordato sulle scuole universitarie è simile all'articolo 12 del concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla coordinazione universitaria, in base al quale è necessario «più della metà dei Cantoni universitari» (vale a dire almeno 6 Cantoni universitari). Allo stesso modo, secondo l'articolo 17 capoverso 1 del concordato, il Comitato della CDPE mette in vigore l'accordo quando almeno 14 Cantoni (la metà dei Cantoni + 1) vi avranno aderito e, condizione supplementare, che almeno 8 (ciò che corrisponde ai quattro quinti) facciano parte dei Cantoni firmatari del concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria. Il testo rimanda al concordato universitario poiché il nuovo concordato sulle scuole universitarie lo sostituirà. Esigere la maggioranza dei Cantoni e la maggioranza dei quattro quinti dei Cantoni universitari, cioè membri dell'attuale concordato universitario che sarà successivamente abrogato, permetterà una rapida messa in atto del mandato costituzionale definito all'articolo 63a Cost. e concretizzato dall'emanazione della LPSU.

L'entrata formale in vigore dell'accordo richiede una decisione del Comitato della CDPE. Conformemente all'articolo 48 capoverso 3 Cost. la decisione deve essere comunicata alla Confederazione.

Berna, il 20 giugno 2013

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:
Isabelle Chassot

Il segretario generale:
Hans Ambühl